



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 DEL 09 MARZO 2020

OGGETTO:ORDINANZA RECANTE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RELATIVE ALLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE E AGLI UFFICI COMUNALI

ORDINANZA N. 000007

Lì: 09.03.2020

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 in tutto il territorio nazionale;

VISTA l' ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00004 dell' 8.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID 19;

RAVVISATA la necessita' e l' urgenza di assicurare il puntuale rispetto, in ambito locale , di tutte le disposizioni governative e regionali come sopra emanate , nell' intento di preservare la salute pubblica;

CONSIDERATO che tali misure investono pertanto sia le attivita' degli uffici comunali sia quelle che hanno luogo in strutture di proprieta' comunale;

EVIDENZIATO , quanto alle attivita' degli uffici comunali che gli stessi, in conseguenza della inagibilita' causata dai danni riportati a seguito degli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 della Casa Comunale, sono , allo stato , ubicati in una sede provvisoria che , per dimensioni e organizzazione, non consente il rispetto della distanza di sicurezza tra il pubblico e tra il pubblico e gli operatori come stabilita nell' allegato 1 , lett. d) del DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell' 8 marzo 2020;

CHE, per tale ragione, appare necessario ed indifferibile adottare le seguenti disposizioni in ordine alla apertura dei medesimi e precisamente:

- l' accesso agli uffici.sara' consentito solo per esigenze indifferibili valutate di volta in volta dal responsabile del servizio interessato previo appuntamento da richiedere:
 - telefonicamente al n. 0765578018
 - per posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.collevecchio.ri.it

- messaggio whatsapp al n. 3666150429 (in proposito si precisa che il numero citato non e' abilitato alla ricezione di telefonate)

Tutti i recapiti saranno resi noti sul sito istituzionale del Comune www.comune.collevecchio.ri.it;

- l'accesso del pubblico sara' regolato dalle disposizioni contenute nell'allegato 1, lett. d) del DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020.
- I dipendenti comunali hanno l'obbligo di indossare guanti monouso per l'acquisizione della documentazione prodotta dagli utenti;
- informazioni specifiche possono essere richieste telefonicamente ;

QUANTO alle attivita' di aggregazione, ricreative, culturali e sportive poste in essere presso edifici e strutture di proprieta' comunale da parte di associazioni e privati cittadini, dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la adozione di idonee misure restrittive finalizzate al contenimento del propagarsi del contagio ;

CONSIDERATO inoltre che l'apertura dei luoghi di culto e' disciplinata dall'art. 2, comma 1 lett. v) del DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020 che dispone in modo da evitare assembramenti di persone e che la lett. d) del medesimo DPCM sospende le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri ;

TANTO PREMESSO;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ai sensi del quale: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*

ORDINA

1. per tutte le motivazioni in premessa citate e che qui si richiamano e confermano per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il puntuale rispetto di tutte le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 nonche' nell'allegato 1 del del DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020, nonche' di ogni altra disposizione delle autorita' competenti che dovesse essere nel frattempo emanata fino alla cessazione dello stato di emergenza e sue eventuali proroghe ;
2. Per gli edifici e le strutture di proprieta' comunale, e precisamente :
 - **teatro comunale** : chiusura al pubblico e sospensione, fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza, di tutte le attivita', manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura;
 - **centro ricreativo anziani** : chiusura del centro e conseguente sospensione di tutte le attivita' da parte dei soci;
 - **strutture poste all'interno del Parco Matteotti "Giardini Pubblici"** : sospensione di tutte le attivita' e chiusura al pubblico;
 - **impianto sportivo sito in Via dei Cappuccini**: chiusura al pubblico e obbligo da parte della Associazione Sportiva utilizzatrice dell'impianto medesimo di prestare la massima osservanza alle disposizioni contenute nell'art. 2 comma 1 lett. g) dpcm e di valutare l'opportunita' di sospensione delle attivita' ivi espletate;
 - **sale site presso la fraz. Di Cicignano** : sospensione delle attivita' culturali e di ogni altra attivita' in essere;

3. All'interno dei Cimiteri comunali di Collevocchio Capoluogo e della Frazione di Poggio Somnavilla, e' fatto divieto di assembramento in occasione delle operazioni di seppellimento;
4. Gli uffici del Comune saranno aperti al pubblico solo per esigenze indifferibili, valutate di volta in volta dal responsabile del servizio interessato, previo appuntamento da richiedere:
 - telefonicamente al n. 0765578018
 - per posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.collevocchio.ri.it
 - messaggio whatsapp al n. 3666150429 (in proposito si precisa che il numero citato non e' abilitato alla ricezione di telefonate)

tutti i recapiti saranno resi noti sul sito istituzionale del Comune www.comune.collevocchio.ri.it

5. l'accesso del pubblico sara' regolato dalle disposizioni contenute nell'allegato 1, lett. d) del DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020;
6. I dipendenti comunali hanno l'obbligo di indossare guanti monouso per l'acquisizione della documentazione prodotta dagli utenti

Raccomanda ulteriormente, sempre nell'intento di impedire la diffusione del contagio, di osservare scrupolosamente le misure di prevenzione igienico sanitarie contenute nell'allegato 1 " al DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020 e che, ad ogni buon fine, qui di seguito si riportano:

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Rende noto che avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso al TAR del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo on line del Comune di Collevocchio ai sensi della legge n. 1034/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del DPR 1199/1971;

Dispone che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'albo on line e sul sito istituzionale del comune di Collevocchio
- inviata alla Prefettura di Rieti, al Comando Stazione Carabinieri di Collevocchio, ai responsabili dei Servizi del Comune di Collevocchio per l'esecuzione e per la eventuale attivazione del C.O.C. e del C.O.I.
- comunicata agli utilizzatori degli impianti e strutture di proprieta' comunale per l'adempimento

Il Sindaco
dott. Federico Vittori